

TRIBUNALE DI NAPOLI

Volontaria giurisdizione

N.R.G.V.G. 24371 \2025

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 07/01/2026;
letti gli atti;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 04/12/2025, gli avv.ti Vincenzino Mauro e Giuseppe Maria Puglia, quali procuratori di sé stessi, hanno adito il Presidente del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., chiedendo che venisse dichiarata la congruità, ovvero determinato l'ammontare, delle spese e degli onorari spettanti all'arbitro unico e al segretario nel procedimento arbitrale intercorso tra *Controparte_1* e *Controparte_2* con ordinanza costituente titolo esecutivo nei confronti delle parti in solido.

Hanno esposto i ricorrenti che, con provvedimento del 24 giugno 2025, l'avv. Vincenzino Mauro veniva nominato arbitro unico dal Presidente del Tribunale di Napoli nell'arbitrato rituale promosso da *Controparte_1* con domanda notificata il 20 maggio 2025, fondato su clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti in data 30 dicembre 2024, avente ad oggetto un accordo per la produzione di biciclette a pedalata assistita modello "MODI". L'incarico veniva accettato dall'arbitro con comunicazione PEC del 30 giugno 2025.

Con ordinanza del 1° luglio 2025, l'arbitro unico nominava segretario del procedimento l'avv. Giuseppe Maria Puglia, fissando i termini per il deposito delle memorie di costituzione e di replica e disponendo l'udienza del 21 luglio 2025 per il tentativo di conciliazione.

All'udienza predetta compariva la sola *Controparte_1* rappresentata dal difensore e dal legale rappresentante, mentre la *Controparte_2* pur ritualmente convocata, rimaneva contumace. La parte istante rinunciava al deposito di ulteriori memorie e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

All'esito della trattazione, l'arbitro unico si riservava la decisione e, con lodo reso e pubblicato in data 25 settembre 2025, definiva il procedimento arbitrale, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese e degli onorari spettanti all'arbitro e al segretario. Il lodo veniva comunicato alle parti con PEC del 26 settembre 2025.

Hanno rappresentato i ricorrenti che, nonostante l'invito al pagamento delle somme liquidate trasmesso alle parti con PEC del 23 ottobre 2025, non era pervenuto alcun riscontro né era stato effettuato alcun pagamento.

Tanto premesso, gli istanti hanno chiesto l'intervento del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., per sentir dichiarare la congruità delle spese e degli onorari liquidati nel lodo arbitrale ovvero, in subordine, per sentirne determinare l'ammontare, con emissione di ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo nei confronti delle parti del procedimento arbitrale in solido.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, sono comparsi i soli ricorrenti, riportandosi alle domande come avanzate in ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite nel procedimento nonostante la rituale notificazione del ricorso a mezzo PEC.

Così sintetizzato lo svolgimento del procedimento, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.

Dalla documentazione prodotta risulta che il procedimento arbitrale si è regolarmente svolto, che l'arbitro unico è stato nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale ed ha tempestivamente accettato l'incarico, che il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di entrambe le parti, una delle quali è rimasta contumace, e che

l'arbitrato si è concluso con lodo reso e pubblicato in data 25 settembre 2025, recante anche la liquidazione delle spese e degli onorari spettanti all'arbitro ed al segretario.

Risulta, altresì, in assenza di prova contraria, che le somme liquidate non sono state corrisposte dalle parti, nonostante l'invito al pagamento rivolto dall'arbitro con comunicazione del 23 ottobre 2025, sicché sussistono i presupposti per l'intervento del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c.

In mancanza di accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso, la liquidazione deve avvenire sulla base di criteri di congruità, tenendo conto del valore della controversia, della natura e complessità dell'incarico, nonché dell'attività effettivamente svolta dall'arbitro e dal segretario nel corso del procedimento arbitrale.

Nel caso di specie, come si evince dal verbale della procedura arbitrale, il valore della controversia arbitrale risulta rientrando nello scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 50.000. Il procedimento si è svolto in forma rituale, dinanzi ad arbitro unico, con istruttoria esclusivamente documentale, una sola udienza con tentativo di conciliazione, contumacia di una delle parti e conclusione mediante lodo motivato, pubblicato all'esito di una durata complessiva contenuta.

Tenuto conto di tali elementi, il compenso dell'arbitro unico deve essere determinato in misura proporzionata al valore della lite ed all'attività concretamente espletata, potendosi fare riferimento, in via analogica e non vincolante, ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, adattati alla natura dell'incarico arbitrale.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, appare congrua la liquidazione del compenso dell'arbitro unico nella misura di euro 3.500,00.

Quanto al segretario dell'arbitrato, in assenza di una tariffa autonoma, la determinazione del compenso deve avvenire in via equitativa, avuto riguardo all'attività di supporto procedimentale svolta nel corso dell'arbitrato; tale compenso può congruamente essere

determinato nella somma indicata nel lodo di euro 500,00, ossia in misura inferiore al 20% di quella liquidata all'arbitro unico.

P.Q.M.

Liquida il compenso spettante all'arbitro unico avv. Vincenzino Mauro nella misura di euro 3.500,00.

Liquida il compenso spettante al segretario dell'arbitrato avv. Giuseppe Maria Puglia nella misura di euro 500,00.

Il tutto oltre IVA e CPA se dovute per legge.

Pone dette somme, in solido, a carico della società *Controparte_1* e della società [...] *Controparte_2*

Si comunichi.

Napoli, 07/02/2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Suriano